

**COMUNE DI CRESPADORO**  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO**

**PER L'ATTUAZIONE DEL**

**PIANO LOCALE**

**PER LA DOMICILIARITA'**

## **Art. 1 – Oggetto**

L'Amministrazione comunale sostiene le politiche di contrasto ai processi di emarginazione, per il mantenimento delle persone nella propria abitazione, promuovendo e mettendo in atto misure alternative al ricovero.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione dell'insieme dei servizi di assistenza domiciliare.

## **Art. 2 - Definizione**

Il Comune, d'intesa con l'ULSS, mette in atto un insieme di interventi e prestazioni complementari e integrativi rispetto all'assistenza fornita dalla rete familiare e solidaristica, erogati presso il domicilio di persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, allo scopo di migliorare le loro condizioni di vita e relazionali e di contrastare processi di decadimento psico-fisico e di emarginazione. Tali servizi hanno la finalità di garantire un'adeguata qualità della vita e di sostenere il recupero dell'autonomia nella gestione personale e familiare.

## **Art. 3 - Destinatari**

L'insieme dei servizi di assistenza domiciliare è rivolto prevalentemente ad anziani e a persone a rischio di compromissione dell'autosufficienza ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale in quanto affette da patologie croniche e/o in condizioni di disabilità temporanea o permanente, residenti in uno dei Comuni dell'Ulss n. 5.

La presa in carico del caso avviene nel rispetto delle seguenti priorità:

- gravità della condizione di non autosufficienza della persona in stato di bisogno;
- carenza di rete familiare;
- condizioni economiche;
- isolamento sociale;
- presenza di patologie mentali degenerative (Alzheimer, demenza senile, ecc.) che comportano carichi assistenziali difficilmente sostenibili per i famigliari.

Possono beneficiare dei servizi domiciliari anche le persone domiciliate nel territorio del Comune previa acquisizione di impegno all'assunzione del costo del servizio da parte del Comune di residenza.

## **Art. 4 - Modalità di accesso e presa in carico**

L'attivazione dei servizi domiciliari comporta la presentazione di un'istanza da parte della persona interessata o di un suo familiare o su segnalazione di un servizio sanitario o sociale o di autorità competente al servizio sociale competente. L'assistente sociale procede all'avvio del servizio che si articola nelle seguenti fasi:

- rilevazione del bisogno e valutazione delle condizioni di autonomia del richiedente e dell'adeguatezza della rete familiare, ove presente;
- predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, concordato con la persona e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, i servizi e le prestazioni da realizzare, le modalità e la durata degli interventi, le risorse della persona, della famiglia e del contesto sociale di appartenenza;
- verifica periodica dell'adeguatezza del programma rispetto al bisogno e del raggiungimento degli obiettivi.

Condizioni per l'accesso al servizio sono:

- la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la permanenza del paziente nel proprio domicilio;

- la disponibilità di una idonea condizione abitativa;
- l'accettazione da parte della persona in stato di bisogno del programma assistenziale concordato, degli adeguamenti che si rendono necessari e delle modalità di erogazione del servizio;
- la disponibilità a consentire l'accesso ai dati clinici dell'assistito (es.: malattie infettive e contagiose) anche al fine di garantire agli operatori la necessaria tutela della propria salute;
- l'impegno della rete familiare, quando esista, a collaborare con il servizio e ad assicurare al proprio congiunto un sostegno continuativo onde evitare situazioni di deresponsabilizzazione familiare.

Per casi particolari il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato a persone affette da patologie psichiatriche o di dipendenza alcolologica o tossicologica. Per questi casi l'attivazione del servizio avviene previa predisposizione di un programma concordato fra il servizio sanitario specialistico di riferimento e il servizio sociale del Comune. In ogni caso l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e la sua continuità saranno autorizzati dal Comune subordinatamente alla presenza continuativa del servizio sanitario che ha in carico la persona in stato di bisogno. Il servizio sanitario specialistico coordina il personale addetto al servizio di assistenza domiciliare avendo cura di garantire condizioni lavorative compatibili con la sicurezza e la salute degli addetti al servizio. Eventuali gravi situazioni di trascuratezza ambientale dovranno essere rimosse attraverso un adeguato risanamento prima dell'attivazione del servizio. Per casi di persone affette da patologie psichiatriche e/o di dipendenza l'accesso al servizio è, inoltre, condizionato a un valido supporto familiare e/o di una rete di aiuto informale che consenta il raggiungimento degli obiettivi di minima descritti nel programma assistenziale.

Il venir meno delle condizioni sopra descritte può comportare la sospensione del servizio.

L'attivazione è sempre soggetta ad approvazione da parte del Comune.

#### **Art. 5 - Tipologia dei servizi domiciliari**

Il sistema dei servizi domiciliari si caratterizza per gli interventi di seguito indicati, meglio definiti nei singoli provvedimenti dell'Amministrazione comunale:

- a) Servizio di consulenza e orientamento nella rete dei servizi e delle risorse presenti nel territorio;
- b) Assistenza domiciliare:
  - cura e igiene della persona;
  - aiuto domestico;
  - accompagnamento esterno sul territorio comunale;
  - sostegno del singolo e/o del nucleo familiare;
  - supporto alla rete familiare anche al fine di prevenirne la deresponsabilizzazione;
- c) Pasti a domicilio;
- d) Telesoccorso – telecontrollo.

Eventuali ulteriori prestazioni domiciliari potranno essere attivate dall'Amministrazione con appositi provvedimenti e sulla base della disponibilità delle risorse del bilancio.

#### **Art. 6 - Assistenza domiciliare integrata**

Nei casi in cui sia necessario soddisfare esigenze complesse di cura riferite a persone affette da gravi patologie o in condizioni di non autosufficienza, viene attivato un programma di assistenza domiciliare integrata di tipo sociale e sanitario (A.D.I.).

La procedura per l'erogazione dell'A.D.I. è contemplata nell'accordo di programma stipulato tra Comune e ULSS.

Essa prevede la definizione di un progetto assistenziale da parte dell'Unità di Valutazione Multi Dimensionale (di seguito indicata come U.V.M.D.), che individua gli interventi sia di tipo sanitario che sociale da erogare, le modalità di realizzazione e le verifiche dei risultati raggiunti.

La decisione assunta in sede di U.V.M.D. autorizza l'avvio dei servizi domiciliari nel rispetto dei criteri di erogazione delle prestazioni e dei vincoli di budget comunali, così come previsto dagli accordi con gli Enti coinvolti (ULSS, Comune, ecc.).

### **Art. 7 - Condizioni reddituali di partecipazione alla spesa**

Il servizio di consulenza e orientamento nella rete di servizi descritto alla lettera a) dell' art. 5 è gratuito.

Per il servizio di assistenza domiciliare, come descritto alla lettera b) dell'art. 5, l'Amministrazione Comunale sostiene i costi del servizio erogato all'interessato (esclusi i costi sanitari), prevedendo delle forme di contribuzione da parte dell'utente in ragione del reddito ISEE.

Possono inoltre essere valutati altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRE.

La certificazione ISEE sarà presentata all'atto della domanda di erogazione del servizio o entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva documentata all'atto della domanda, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE.

Per l'erogazione del servizio si avrà come riferimento il livello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare.

In caso di mancata presentazione del certificato ISEE, verrà applicata la quota massima di contribuzione.

Per i soggetti disabili in età minorile e adulta (fino ai 65 anni) la tariffa da applicare potrà essere fissata scorporando dal reddito e dal nucleo familiare i famigliari diversi dalla persona assistita e dai suoi genitori.

Per mettere in relazione la compartecipazione con la capacità economica del nucleo del richiedente viene utilizzato quale criterio di concorso un criterio proporzionale che permette una maggiore attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata.

La quota proporzionale di compartecipazione alla spesa (X) risulta dalla seguente formula:

$$X = \frac{\text{costo del servizio} \times \text{ISEE}}{\text{Soglia massima}}$$

Dove per:

- Costo del servizio: si intende il costo orario del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale.
- Soglia massima: si intende un valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa con il pagamento della quota oraria massima di compartecipazione da parte dell'utente (tariffa), quota che in ogni caso non può superare il 50% del costo orario del servizio sostenuto dall'Amministrazione Comunale.
- ISEE: corrisponde al valore ISEE dell'interessato.

La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri enunciati, definisce:

1. il costo orario massimo di compartecipazione al servizio;
2. il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa a titolo gratuito (soglia minima €. 4.500,00);

3. il valore ISEE al di sopra del quale la prestazione è resa con il pagamento del costo orario massimo di compartecipazione (€ 14.100,00 sui redditi 2004);
4. l'eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRE.

Per la fornitura dei pasti - (lettera c), articolo 5) - l'Amministrazione fissa di anno in anno il costo a carico dell'utente costo che, a prescindere dal reddito, di norma deve corrispondere al costo della preparazione/confezionamento dei pasti, compreso il costo dei generi alimentari. Per chi nella certificazione ISEE supera la soglia di € 14.100,00 (valore che è riferito alla certificazione dei redditi del 2004 e che va rivalutato di anno in anno), l'Amministrazione Comunale applica una tariffa che consenta di coprire anche i costi di trasporto del pasto a domicilio.

Per il servizio di Telecontrollo e Telesoccorso, di cui alla lettera d) dell'art. 5, il Comune applica le seguenti tariffe:

- per fasce di reddito I.S.E.E. sotto € 14.100,00 (anno 2004) il servizio viene erogato gratuitamente;
- per fasce di reddito I.S.E.E. compreso fra € 14.100,00 ed € 15.300,00 viene applicata la tariffa giornaliera di € 0,32 (+ I.V.A.);
- per fasce di reddito I.S.E.E. superiore ad € 15.300,01 viene applicata la tariffa giornaliera di € 0,63 (+I.V.A.).

Le tariffe sopra descritte vengono aggiornate di anno in anno, con provvedimento di Giunta Comunale, sulla base del costo del servizio determinato dalla Regione Veneto.

L'Assistente Sociale referente, in accordo con il Responsabile di Settore, in particolari situazioni e a seguito di istruttoria, ha facoltà di valutare eventuali riduzioni o esenzioni dalla compartecipazione ai costi dei servizi. Di ciò dà informazione al Dirigente Comunale.

### **Art. 8 - Norme transitorie e finali**

Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento, nel caso di sensibile scostamento fra le nuove tariffe e quelle in precedenza applicate potranno essere introdotti correttivi al fine di assicurare la necessaria gradualità nell'applicazione delle stesse.

I quadri tariffari fissati dal presente regolamento saranno sottoposti a verifica ed eventualmente modificati dopo il primo anno di applicazione.